

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1019

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(FORMICA)

(V. Stampato Camera n. 1852)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 maggio 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 maggio 1988*

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di reciprocità tra l'Italia
e l'Australia in materia di assistenza sanitaria, firmato a Roma
il 9 gennaio 1986

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di reciprocità tra l'Italia e l'Australia in materia di assistenza sanitaria, firmato a Roma il 9 gennaio 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI RECIPROCIITA'
TRA
L'ITALIA E L'AUSTRALIA
IN MATERIA DI
ASSISTENZA SANITARIA

La Repubblica italiana e l'Australia, al fine di agevolare il soggiorno temporaneo dei loro rispettivi cittadini nel territorio dell'altro Stato, e nel desiderio di garantire che tali cittadini siano messi in condizione di ricevere l'assistenza sanitaria prevista dal sistema sanitario nazionale del paese ospitante,

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni e campo di applicazione legislativo

1. Ai fini del presente Accordo:

a) per "autorità competente" s'intende:

- i) per l'Australia, il Segretario del Dipartimento della sanità oppure un rappresentante autorizzato di detto Segretario; e
- ii) per l'Italia, il Ministro della Sanità;

b) per "assistenza sanitaria" s'intende:

- i) per l'Australia, le cure mediche ed ospedaliere prestate o per le quali è pagabile un rimborso in base alla legislazione sanitaria nazionale; e
- ii) per l'Italia le cure mediche ed ospedaliere prestate in base alla legislazione sanitaria nazionale;

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) per "legislazione sanitaria nazionale" s'intende:

i) per l'Australia, la legge sull'assicurazione contro le malattie del 1973, la legge sull'assistenza sanitaria del 1953 ed ogni accordo o decisione presi nell'ambito della legge sull'assicurazione contro le malattie del 1973 per ed in relazione alla prestazione negli Stati e nei territori dell'Australia di cure ospedaliere ed altre prestazioni sanitarie; e

ii) per l'Italia, la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, come emendata o integrata alla data di entrata in vigore del presente accordo;

d) per "cittadino" s'intende:

i) per l'Australia:

A) un cittadino australiano; oppure

B) una persona che ha il permesso di soggiorno a tempo indeterminato in Australia,

che abbia diritto all'assistenza ai sensi della legge sull'assicurazione contro le malattie del 1973; e

ii) per l'Italia, un cittadino italiano che abbia diritto all'assistenza in base alla legislazione sanitaria nazionale dell'Italia;

e) per "territorio" s'intende:

i) per l'Australia, il territorio dell'Australia, con esclusione di tutti i territori esterni ad eccezione dei Territori delle Isole Cocos (Keeling) e Christmas; e

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ii) per l'Italia, il territorio della Repubblica italiana.

2. Nell'applicazione del presente accordo ad opera di una Parte Contraente ogni termine non specificato nell'Accordo stesso avrà, ove il contesto non richieda altrimenti, il significato che ha nella legislazione sanitaria nazionale di tale Parte Contraente.

3. Il presente Accordo si applicherà anche ad ogni legislazione che sostituisca, emendi o integri la legislazione sanitaria nazionale di una Parte Contraente.

4. L'autorità competente di una Parte Contraente notificherà immediatamente all'autorità competente dell'altra Parte Contraente per il tramite dei canali diplomatici, ogni legislazione che sostituisca, emendi o integri la legislazione sanitaria nazionale della prima Parte Contraente e che riguardi il campo di applicazione, l'attuazione o gli intenti del presente Accordo.

ARTICOLO 2

Campo d'applicazione personale

1. Il presente Accordo si applica ad un cittadino di una Parte Contraente che entra nel territorio dell'altra Parte Contraente:

a) nel caso di una persona che entri:

i) nel territorio australiano, a condizione che abbia il permesso di soggiornarvi per un periodo non superiore ai 6 mesi;

ii) nel territorio italiano, a condizione che abbia l'intenzione di soggiornarvi per un periodo non superiore ai 6 mesi dal momento dell'entrata in tale territorio; oppure

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) quale capo o membro del personale di una rappresentanza diplomatica o consolare istituita dalla prima Parte Contraente, oppure quale membro della famiglia di tale persona, purché sia con essa convivente.

2. L'assistenza sanitaria dovuta alle summenzionate persone sarà prestata in base alle disposizioni dell'articolo 4.

3. Il presente Accordo non si applica ad un cittadino di una Parte Contraente che entri nel territorio dell'altra Parte Contraente allo scopo specifico di richiedere assistenza sanitaria, a meno che tale persona sia membro dell'equipaggio o passeggero di qualsivoglia nave, battello o aeromobile, diretto a, o in partenza da, o dirottato verso il territorio dell'altra Parte Contraente e la necessità di cure sia sorta nel corso del viaggio o del volo.

ARTICOLO 3

Parità di trattamento

Un cittadino di una Parte Contraente, in possesso dei requisiti per rientrare nel campo di applicazione del presente Accordo, avrà gli stessi diritti e doveri di un cittadino dell'altra Parte Contraente per quanto riguarda le prestazioni mediche, mentre si trova nel territorio di questa Parte Contraente.

ARTICOLO 4

Prestazioni dovute

1. Un cittadino di una Parte Contraente in possesso dei requisiti richiesti dal presente Accordo che necessiti di assistenza sanitaria mentre si trova nel territorio dell'altra Parte Contraente, riceverà le prestazioni clinicamente necessarie per la diagnosi, il trattamento o la cura delle sue

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

condizioni.

2. Tali prestazioni possono comprendere la fornitura di protesi ed apparecchi nella misura in cui essi vengono forniti nel quadro della legislazione della Parte Contraente nel cui territorio viene prestata l'assistenza sanitaria.

3. Qualora l'assistenza sanitaria sia prestata ad una persona alla quale si applica il #1 (a) dell'articolo 2 e risulti necessario che l'assistenza prosegua in tale territorio anche dopo la scadenza dei sei mesi, il presente Accordo continuerà ad applicarsi in relazione alla prestazione di tale assistenza per l'ulteriore periodo necessario.

4. Nel caso di una persona alla quale si applica il # 1 (a) dell'articolo 2, verrà prestata la sola assistenza sanitaria di urgenza.

ARTICOLO 5**Liquidazione delle spese**

Le intese amministrative concluse a norma dell'articolo 6 dovranno specificare i termini per la liquidazione delle spese da effettuarsi tra le Parti Contraenti per quanto riguarda l'assistenza sanitaria prestata da ogni Parte Contraente in applicazione del presente Accordo.

ARTICOLO 6**Intese amministrative e applicative**

1. Le autorità competenti delle Parti Contraenti concluderanno tutte quelle intese amministrative necessarie all'attuazione del presente Accordo, compresa ogni questione che sorga nell'ambito delle loro rispettive legislazioni sanitarie nazionali, e collaboreranno nei casi in cui tali intese do-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vranno essere raggiunte su base di reciprocità.

2. Le Parti Contraenti possono convenire in ogni momento di apportare emendamenti al presente Accordo.

3. Le Parti Contraenti, previo accordo tramite i canali diplomatici, designeranno i rappresentanti per una Commissione Mista che si riunirà o si consulterà sull'applicazione o sull'efficacia dell'Accordo e sottoporrà alle autorità competenti gli emendamenti al presente Accordo o le intese amministrative adottate ai sensi del presente articolo.

4. Ogni questione relativa all'applicazione del presente Accordo verrà risolta mediante consultazioni tra le autorità competenti.

5. Ogni Parte Contraente sosterrà le spese amministrative connesse all'applicazione del presente Accordo nel proprio territorio.

ARTICOLO 7**Scambio di informazioni**

1. Le autorità competenti delle Parti Contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per l'applicazione del presente Accordo.

2. Ogni informazione ricevuta da un'autorità competente di una Parte Contraente verrà trattata con lo stesso grado di riservatezza previsto dalla legislazione sanitaria nazionale di tale Parte Contraente.

ARTICOLO 8**Entrata in vigore**

Il presente Accordo è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore

il primo giorno del mese successivo al mese in cui sono stati scambiati gli strumenti di ratifica.

ARTICOLO 9

Scadenza


1. Fatto salvo il # 2, il presente Accordo resterà in vigore fino alla scadenza di 12 mesi a partire dalla data in cui una Parte Contraente riceve comunicazione scritta tramite i canali diplomatici della decisione dell'altra Parte Contraente di denunciare il presente Accordo.

2. Nel caso che il presente Accordo venga denunciato ai sensi del # 1, l'Accordo resterà in vigore per quanto riguarda l'assistenza sanitaria che è stata o viene prestata prima o alla scadenza del periodo di cui al paragrafo suddetto.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, muniti dei pieni poteri, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice copia a Roma il giorno 9.1.1986 in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana



Per l'Australia

